CAMERA DEI DEPUTATI N. 3412

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RUFFINI e LA LOGGIA

Presentata il 25 maggio 1971

Disposizioni relative agli uscieri giudiziari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono note le condizioni di disagio, economiche e morali, in cui versa la categoria degli uscieri giudiziari.

Forse una delle cause di ciò, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, agli articoli 30 e 60 pare indirettamente confermarlo, è che il legislatore ha sempre sostanzialmente equiparato, nella posizione giuridica e nel fissarne i compiti, tutto il personale ausiliario della pubblica amministrazione, dimenticando che il personale della carriera ausiliaria della amministrazione della giustizia riguarda il particolare delicato settore dell'ordine giudiziario e vincitori di concorso cui sono attribuiti compiti del tutto peculiari rispetto a quelli dei loro colleghi degli altri rami dell'amministrazione dello Stato. (Tra l'altro non è ancora loro garantito, ma il Governo si è impegnato a ciò, il diritto al passaggio alla carriera corrispondente al titolo di studio da loro posseduto).

Per esempio, pur essendo ormai il servizio di pulizia degli uffici dato in appalto a personale o ditte specializzate nella maggioranza degli uffici giudiziari, giuridicamente tale servizio resta di spettanza degli uscieri giudiziari, e, di fatto, in diverse sedi giudiziarie è ancora espletato da loro, che pur svolgono mansioni di udienza e di cancelleria che mal si conciliano col servizio di pulizia cui semmai dovrebbero essere adibiti gli inservienti.

Per quanto concerne poi l'assistenza alle udienze (e il conseguente diritto alla chiamata di causa) la situazione oggi, come è pure noto, è la seguente: gli uscieri giudiziari presenziano alle udienze, ma formalmente l'assistenza è espletata dagli aiutanti ufficiali giudiziari.

Il risultato che ne consegue è la duplice (e inutile) presenza ad ogni udienza di un aiutante ufficiale giudiziario e di un usciere.

Gli aiutanti vengono in tal modo distratti dai compiti più propri e in particolare da quello, oneroso, delle notificazioni, con discapito del relativo servizio.

Va ricordato che gli uffici unici notifiche hanno più volte sollecitato il Ministero di grazia e giustizia a esonerare gli aiutanti ufficiali giudiziari dal compito dell'assistenza alle udienze (chiamata di causa); e che nel 1969 è stato raggiunto un accordo, regolarmente depositato al Ministero, tra i tre sindacati rappresentativi degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari, in forza del quale le prime due categorie rinunciavano, a favore della terza, alle mansioni di assistenza alle udienze.

Non va dimenticato che in occasione di scioperi degli aiutanti ufficiali giudiziari, il compito di assistenza alle udienze, che si limita di fatto alla chiamata delle parti in causa, dell'imputato, dei testi e dei periti, è

stato disimpegnato con zelo e con diligenza dagli uscieri giudiziari.

Come è noto ai sensi degli articoli 126 e 167 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229, l'assistenza alle udienze comporta il diritto di chiamata di causa.

Infine, sempre su questo tema, va ricordato che, in sede di discussione dell'ultimo bilancio dello Stato, è stato accolto l'ordine del giorno n. 12 che invitava il Governo a riconoscere agli uscieri giudiziari il diritto di chiamata di causa.

Un ulteriore aspetto del disagio morale in cui versa questa modesta ma nobile categoria di ausiliari dell'ordine giudiziario è rappresentato dal diritto di toga che loro compete in forza dell'articolo 177 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.

L'usciere è soggetto all'approstamento gratuito della toga, di sua proprietà, ai difensori d'ufficio, e, in cambio di tale prestazione, gli è fatto salvo il diritto a un compenso a carico degli avvocati e delle parti, secondo le consuetudini locali.

Di fatto si è venuto a creare una specie di « diritto alla mancia » che appare anacronistico e moralmente non accettabile.

Pare pertanto che sia equo e dignitoso che il legislatore quantifichi in modo uniforme e legislativamente vincolante il compenso relativo all'approstamento della toga.

A parte i proponenti si riservano di presentare altra proposta per l'estensione del diritto al riparto dei proventi di cancelleria in favore degli uscieri e dei dattilografi giudiziari che, pur concorrendo col loro lavoro alla formazione di tali proventi, ne sono esclusi dal riparto (e, ciò, senza incidere sulle quote spettanti ora alle altre categorie beneficiarie); se ne accenna qui solo per sottolineare un altro motivo di legittimo disagio dei destinatari della presente proposta.

Per i motivi su esposti si confida nell'approvazione della presente proposta di legge composta di due articoli.

Col primo si specificano i compiti e le funzioni degli uscieri giudiziari, precisando in particolare che compete loro l'incarico di assistere il giudice in udienza, con la conseguenza automatica del diritto al compenso di chiamata di causa (compito e compenso ora di pertinenza degli aiutanti ufficiali giudiziari): ciò all'evidenza non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione della giustizia. A tale compito si aggiungono quelli propri del personale ausiliario della pubblica amministrazione, previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con lievi modifiche derivanti dalla particolarità della figura giuridica degli uscieri giudiziari.

Col secondo articolo si stabiliscono i compensi relativi alle mansioni di chiamata di causa, nonché quelli spettanti agli uscieri giudiziari per l'approstamento delle toghe: trattandosi di oneri a carico degli avvocati e delle parti nessun aggravio ne deriva per l'amministrazione della giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A modifica dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n, 1077, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 203 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, agli uscieri giudiziari, quali appartenenti alla carriera ausiliaria dell'amministrazione della giustizia, sono attribuite le seguenti mansioni:

a) assistono il giudice in udienza e provvedono alla esecuzione dei suoi ordini;

b) disimpegnano i servizi di anticamera;

c) vigilano l'accesso del pubblico agli uffici;

d) provvedono alla sorveglianza del servizio di pulizia degli uffici e a mantenere l'ordine;

e) eseguono il trasporto dei fascicoli;

f) disimpegnano, limitatamente a coloro che usufruiscono dell'alloggio all'interno degli uffici giudiziari, le mansioni di guardiania e di custodia.

ART. 2.

A parziale modifica dell'articolo 177 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, gli uscieri giudiziari nulla possono pretendere per servizi degli avvocati e dalle parti salvo il diritto ai seguenti compensi:

a) lire 1000 per la chiamata di causa e l'apprestamento della toga all'atto della iscrizione della causa a ruolo dell'attore;

b) lire 500 all'atto della costituzione in giudizio del convenuto;

c) lire 1000 per il difensore di fiducia nell'udienza penale;

d) lire 500 per la nomina del difensore d'ufficio, fermo l'obbligo dell'apprestamento della toga. Tale diritto è spesa di giustizia da iscriversi al Mod. 12, e viene liquidata mensilmente dall'ufficio del registro competente all'usciere designato dal capo dell'ufficio giudiziario del luogo.

Tutti i predetti compensi verranno riscossi con bollette congiunte o separate dalla cancelleria, e mediante la istituzione di nuove marche da applicarsi sui ruoli di udienza giornalieri, detratti i diritti erariali; essi saranno ripartiti tra gli uscieri giudiziari aventi diritto con il sistema dei proventi di cancelleria.